

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SARTORI, ANGELONI, TOTH, DI STEFANO, TANI, COVIELLO, PULLI, BUSSETI, DONATO e PATRIARCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1989

Estensione agli enti inclusi nella tabella di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, di alcune disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88

ONOREVOLI SENATORI. – Il recente varo della legge sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale suggerisce l'opportunità – per altro emersa nel corso del dibattito parlamentare – di estendere alcune norme della legge stessa ad altri istituti operanti nell'ambito della previdenza obbligatoria.

Si tratta, precisamente, degli articoli 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della legge n. 88 del 1989, dei quali si vuole l'estensione agli enti predetti, quando non abbiano contributi dallo Stato ed amministrino fondi di previdenza obbligatoria in favore di soggetti iscritti in ruoli di categoria (professionisti, agenti di commercio, eccetera).

La necessità di detta estensione si giustifica con l'esigenza di conferire agli enti in questione maggiori spazi di autonomia per realizzare quel grado di snellezza, di funzionalità, di efficienza e di produttività, richiesto dalle categorie stesse nel perseguimento dei fini istituzionali.

D'altronde, non troverebbe giustificazione aver riconosciuto l'esigenza predetta nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e non anche verso altri enti che operano nello stesso campo della previdenza obbligatoria e non hanno alcun contributo da parte dello Stato. Anzi, è proprio a questi enti che occorre riconoscere in concreto una

maggior autonomia di gestione ed alle categorie degli iscritti la facoltà piú ampia di darsi rappresentanti negli organi di amministrazione degli enti stessi.

In quest'ultima esigenza trova giustificazione la proposta dell'ultimo comma dell'articolo

unico che si unisce, tendente alla formazione dei consigli di amministrazione e delle presidenze in modo piú aderente alla volontà che esprimeranno le categorie.

Sembra superfluo precisare che non vi sono problemi per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli enti inclusi nella tabella di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, svolgono le loro attività istituzionali secondo i criteri di economicità ed imprenditorialità.

2. Sono organi di detti enti:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo;
- d) il collegio dei sindaci;
- e) il direttore generale.

3. Ferma restando la composizione degli organi degli enti e l'individuazione dei Ministeri vigilanti previsti dalle normative vigenti, le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 20 della legge 9 marzo 1989 n. 88, sono estese agli enti di cui al comma 1 del presente articolo, per quanto compatibili con le singole competenze istituzionali.

4. L'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La disciplina stabilita dall'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, come integrato dall'articolo 6, secondo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici che gestiscono, senza contributi dello Stato, forme di previdenza obbligatoria in favore di soggetti iscritti in ruoli di categoria, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti e gli statuti prevedano la designazione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado, nonchè nei confronti dei presidenti, quando per gli stessi sia prevista la nomina previa designazione elettiva da parte dei consigli di amministrazione».